



Tassazione in Italia della Cassa pensione svizzera

Si è tenuto a Lugano lo scorso 17 febbraio, un corso di formazione degli operatori del Patronato ACLI in Svizzera a cui hanno preso parte anche i colleghi operanti nelle sedi di Como, Sondrio, Varese e Verbania. Presente anche il presidente delle ACLI Svizzera, Franco Narducci, che nella veste di vicepresidente del SYNA si è soffermato sulle attuali disposizioni del secondo pilastro, con particolare riferimento alla riscossione del capitale dopo il 1° giugno del 2007.

di Antonio Cartolano coordinatore patronato ACLI

Vogliamo illustrare la risoluzione di un problema che si trascina ormai da anni e che concerne le modalità fiscali della liquidazione del capitale della Cassa pensione in favore dei cittadini italiani che si stabiliscono definitivamente in Italia. Allo scopo occorre rilevare che per evitare la doppia imposizione fiscale, esiste una convenzione fra Italia e Svizzera firmata il 9 marzo 1976. In sintesi, gli articoli 18 e 21 di questo accordo dispongono che i beni mobili (rendite e pensioni) sono tassabili nel Paese in cui risiede il beneficiario.

Alla luce di ciò, è chiaro che chi rientra definitivamente in Italia, ottenuta la residenza è tenuto a dichiarare al fisco italiano la somma riscossa del capitale della Cassa pensione. In effetti, nella prassi avviene che è lo stesso istituto di previdenza professionale a prelevare

alla fonte la trattenuta fiscale, lasciando all'interessato la possibilità di ottenerne il rimborso qualora questi lo dichiari personalmente al fisco italiano.

Il problema che si è sempre posto agli interessati era però, a prescindere dalla regolarità legale, se sia conveniente dichiarare il capitale al fisco italiano. Infatti lo Stato italiano tassa il capitale della Cassa pensione come un "trattamento di fine rapporto", quindi con un'aliquota fiscale maggiore della trattenuta che di fatto opera il fisco svizzero. Grazie anche all'interessamento del Patronato ACLI di Como, si è finalmente arrivati ad una corretta ed equa soluzione, che in Lombardia è ormai prassi consolidata. Ciò è possibile ai sensi dell'art. 6 della legge 482 del 1985 che prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del

12,5%, sulla cifra risultante dalla differenza tra il capitale liquidato e i premi pagati.

In breve, come fra l'altro ha anche confermato la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Milano (circolare del 22.12.04, prot. n.

•2004/66566), sui redditi di capitale in questione, il contribuente è tenuto ad applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva del 12,5% **sui soli interessi maturati e non sull'intero capitale risparmiato**. Normalmente al momento della fine del rapporto assicurativo, il Fondo di previdenza indica all'interessato la somma totale del capitale risparmiato comprensivo dei contributi pagati e degli interessi maturati. È quindi necessario richiedere espressamente un attestato indicante, oltre al capitale complessivo, anche la somma dei contributi versati da datore di lavoro e assicurato, nonché gli interessi maturati. Anche se questo tipo di attestato è a pagamento vale la pena richiederlo poiché quanto si dovrà versare al fisco italiano è circa la metà di quanto tratterebbe il fisco svizzero. <